



CITTA' DI REGGIO CALABRIA



Ministero della Giustizia

PROTOCOLLO

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI LAVORO VOLONTARIO E GRATUITO IN FAVORE DELLA COLLETTIVITA'

TRA

IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA

E

LA CASA CIRCONDARIALE DI REGGIO CALABRIA ARGHILLA'

E

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI REGGIO CALABRIA

E

L'UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI REGGIO CALABRIA

Premesso che

- con il Protocollo d'intesa tra ANCI e Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria (DAP) del 20 giugno 2012 è stato sottolineato come il lavoro rivesta un ruolo di assoluta centralità in ogni percorso riabilitativo finalizzato al reinserimento sociale del detenuto e all'individuazione di percorsi alternativi al crimine, attraverso l'impegno e la responsabilità del lavoro;
- ANCI e DAP, nel protocollo citato, promuovono un programma di attività per lo svolgimento di attività lavorative extramurarie da parte dei soggetti in stato di detenzione in favore delle comunità locali;
- in questo ambito, il DAP favorisce l'individuazione di soggetti in esecuzione penale idonei all'ammissione al lavoro all'esterno o all'ammissione a misure alternative per lo svolgimento delle attività lavorative che di volta in volta saranno individuate;
- le modalità di inserimento verranno definite in base alle opportunità disponibili, nell'ambito di programmi di trattamento predisposti dalla direzione dell'istituto penitenziario o dalla direzione dall'ufficio di esecuzione penale esterna e sottoposti alla magistratura di sorveglianza per l'approvazione;

- il Ministero della Giustizia, in risposta ad un quesito ANCI in data 29/11/2013, ha chiarito le modalità del lavoro extramurario da parte di soggetti in stato di detenzione, che è configurato come lavoro volontario e gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività e non va confuso con il lavoro di pubblica utilità, che è una vera e propria pena, disposta dal giudice di pace e dal tribunale su richiesta dell'imputato;
- in particolare, il lavoro di pubblica utilità attiene alla fase della cognizione, infatti è disposto dal giudice di cognizione e, in quanto sanzione penale, non può superare le 8 ore giornaliere, non deve avere durata inferiore a dieci giorni e si conclude nel termine indicato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies c.p.p.
- invece, il lavoro volontario e gratuito è un'opportunità offerta a persona sottoposta a misura restrittiva, attiene alla fase di esecuzione, previa istanza del condannato ed il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno ed ex art. 21, comma 4 ter, O.P. è approvato dal magistrato di sorveglianza;
- entrambi gli istituti giuridici richiedono gli stessi requisiti: volontà dell'interessato, assenza di retribuzione, attività da prestarsi in favore della comunità e da svolgersi presso Stato, Regioni, Province, Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, inapplicabilità nei casi di reati gravi;
- recentemente, sono stati emanati due provvedimenti, il D.L 1 luglio 2013, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena", conv. dalla L. 9 agosto 2013, n. 94 e il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", conv. dalla L. 21 febbraio 2014, n.10, con i quali si introduce la possibilità per le persone detenute di svolgere lavori socialmente utili presso Enti Pubblici o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, sia in un'ottica di restituzione sociale che con obiettivi di facilitazione del percorso di reinserimento all'interno delle dinamiche presenti nel mondo del lavoro;
- richiamata la "Convenzione Quadro" tra il Ministero della Giustizia e Roma Capitale, stipulata il 7 aprile 2016, "per lo sviluppo di progetti di lavoro di pubblica utilità e di altre attività gratuite a favore della collettività finalizzati al reinserimento sociale di popolazione detenuta o sottoposta ad altre misure restrittive della libertà", solo per la parte in cui si precisa, in via interpretativa, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, *"le modalità per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità sono determinate da appositi decreti ministeriali la cui disciplina"*, per l'ipotesi di cui all'art. 21 . comma 4ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 *"è contenuta nel Decreto 26 marzo 2001"*;

Considerato che

- il mandato istituzionale dell'Amministrazione Penitenziaria è finalizzato al reinserimento sociale dei condannati e degli internati ed ha come fondamentale obiettivo l'occupazione lavorativa durante l'espiazione della pena o della misura di sicurezza, anche al fine di garantire ai soggetti ristretti l'acquisizione di

competenze e conoscenze professionali utilmente spendibili nella fase post-detentiva;

- l'assolvimento di tale mandato presuppone la collaborazione di tutte le componenti pubbliche del territorio, in particolare gli enti locali ed i comuni;
- la Direzione della Casa Circondariale di Reggio Calabria “Arghillà” ed il Comune di Reggio Calabria si propongono interventi volti alla ricerca di nuove opportunità occupazionali a favore della popolazione detenuta;
- il Comune di Reggio Calabria intende promuovere, nell'ambito del proprio territorio, l'esecuzione di lavori socialmente utili o di pubblica utilità ed ha dato la propria disponibilità ad offrire opportunità lavorative a titolo volontario e gratuito a soggetti ristretti da ammettere all'art.21, comma 4 ter O.P., o in esecuzione di pena alternativa alla detenzione;
- il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria intende favorire l'accesso alle misure alternative alla detenzione dei soggetti in misura restrittiva che richiedono di prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti, o alle organizzazioni indicate nell'art.1 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001;
- l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Reggio Calabria intende favorire l'accesso alle misure alternative alla detenzione dei soggetti provenienti dalla libertà che richiedono di prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti, o alle organizzazioni indicate nell'art.1 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001;
- il suddetto D.M. all'art.1 comma 1 prevede altresì che la prestazione del lavoro di pubblica utilità non retribuita a favore della collettività può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
- il Comune di Reggio Calabria ha istituito la figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale che opera nell'ambito dei compiti istituzionali affidati in attuazione del Regolamento Comunale Istitutivo, come modificato dalla delibera consiliare n. 56 del 22 ottobre 2015;
- il Garante, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento, con preventivo parere scritto del Sindaco, promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa tra i vari comuni, la Regione e le amministrazioni statali competenti e, in particolare, con l'amministrazione penitenziaria, volti a favorire il recupero ed il reinserimento sociale e lavorativo di chi ha delinquito;
- il Garante ha già promosso la sottoscrizione della convenzione, attiva dall'aprile 2016, tra il Comune di Reggio Calabria e il Ministero della Giustizia, per il tramite del Tribunale di Reggio Calabria, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (per 20 soggetti), ai sensi della legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014, introduttiva dell'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova, la quale consiste anche nello svolgimento di un

- lavoro di pubblica utilità, secondo le modalità di svolgimento contenute nel Decreto ministeriale 8 giugno 2015 n. 88;
- il Ministero della Giustizia con nota del 26 febbraio 2016, nel chiarire che il lavoro di pubblica utilità è anche una modalità di attuazione del programma di trattamento del detenuto ammesso al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21, comma 4 ter dell'ordinamento penitenziario introdotto dal decreto legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito nella legge n. 94/2014, ha precisato che per quest'ultima tipologia la competenza è dell'istituto di pena dove la persona è detenuta;
 - il Comune di Reggio Calabria firmatario del presente Protocollo, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati dell'art. 1 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001;
 - vi è la necessità di ufficializzare, mediante apposito Protocollo, gli impegni reciprocamente assunti dai partners coinvolti nell'iniziativa;
 - sarà eventualmente demandato ad altro protocollo l'ipotesi di offerta da parte del Comune di Reggio Calabria di opportunità lavorative a titolo retribuito a soggetti ristretti da ammettere all'art.21 O.P. o in esecuzione di pena alternativa alla detenzione;

si stipula

Il presente Protocollo tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della dott.ssa Maria Carmela Longo, Direttrice della Casa Circondariale di Reggio Calabria Arghillà (di seguito "Casa Circondariale"), il dott. Vincenzo Pedone, Presidente del Tribunale di Sorveglianza Reggio Calabria (di seguito "Tribunale"), la dott.ssa Angela Marcello, Direttrice dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Reggio Calabria (di seguito "UEPE") e il Comune di Reggio Calabria nella persona del Sindaco, avv. Giuseppe Falcomatà (di seguito "l'Ente"), in collaborazione con il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, avv. Agostino Siviglia

**Tutto ciò premesso e considerato
si conviene e si stipula quanto segue:**

Art. 1 Attività da svolgere

L'Ente mette a disposizione dei detenuti e degli internati ristretti nella Casa Circondariale, ovvero dei soggetti in misura alternativa alla detenzione, opportunità lavorative per lo svolgimento di lavori a titolo volontario e gratuito, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività, secondo le modalità di seguito indicate.

In conformità con quanto previsto dall'art. 1 comma 1, del DM n. 26 marzo 2001 i soggetti ammessi allo svolgimento di lavori a titolo volontario e gratuito, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività, presteranno

presso le strutture dell'Ente le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati nel citato decreto ministeriale:

- a) *prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;*
- b) *prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;*
- c) *prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;*
- d) *prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;*
- e) *altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.*

La Casa Circondariale individua tra la popolazione attualmente reclusa un numero di soggetti, preferibilmente residenti nella provincia di Reggio Calabria, per i quali sussistano le condizioni per l'ammissione al lavoro all'esterno, alla semilibertà, all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare, ai permessi o alle licenze.

La Casa Circondariale, ai sensi dell'art. 21 della L. 354/75, redige altresì il piano di trattamento relativo a ciascun detenuto sulla base del programma di lavoro predisposto dall'Ente e lo invia al Magistrato di Sorveglianza per l'approvazione.

L'UEPE, ai sensi dell'art. 72 della L.354/75, propone al Tribunale di Sorveglianza il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, sulla base del programma di lavoro predisposto dall'Ente.

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'Ente predisporrà, previ accordi con la Direzione della Casa Circondariale, ovvero con la Direzione dell'UEPE per i soggetti provenienti dalla libertà, il programma di lavoro, indicando orari di lavoro, luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, funzionario responsabile per l'impiego proposto, luogo ed orario per l'eventuale fruizione del pasto presso esercizi commerciali convenzionati.

L'attività a titolo volontario e gratuito in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno,

alla semilibertà, all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare, ai permessi o alle licenze, approvato dalla magistratura di sorveglianza.

L'Ente si impegna a curare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto nello specifico programma di trattamento così come definito nel provvedimento.

L'articolazione della prestazione lavorativa a titolo gratuito e volontario dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative del condannato.

La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato.

Lo svolgimento del lavoro a titolo volontario e gratuito in favore della collettività avrà inizio effettivo nel primo giorno utile stabilito in accordo con l'Ente, in cui il soggetto si presenta per svolgere l'attività secondo le modalità concordate e si conclude nel termine indicato nel provvedimento di approvazione della magistratura di sorveglianza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 26 marzo 2001 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro a titolo volontario e gratuito in favore della collettività dei soggetti in esecuzione penale, ammessi al lavoro all'esterno, alla semilibertà, all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare, ai permessi o alle licenze.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

- *la Dirigente del Settore Welfare dell'Ente, Dr.ssa Maria Luisa Spanò;*
- *La suddetta può delegare ai responsabili dei Servizi appartenenti ai settori indicati all'art. 1 del presente Protocollo, le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell'Ente, con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all'art. 6 del presente Protocollo, coordinandosi costantemente con i rappresentanti della Direzione della Casa Circondariale, ovvero della Direzione dell'UEPE, all'uopo individuati come responsabili dell'iniziativa.*

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione della Casa Circondariale, ovvero alla Direzione dell'UEPE, le eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti incaricati.

Art. 4

Modalità del trattamento

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle

misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi al lavoro all'esterno, alla semilibertà, all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare, ai permessi o alle licenze, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5 **Assicurazioni sociali**

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 **Verifiche e relazione sul lavoro svolto**

La presenza è documentata, a cura del responsabile incaricato per l'Ente, su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica. Le frazioni di ora non sono utili ai fini del computo dell'orario dei soggetti ammessi al lavoro all'esterno, alla semilibertà, all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare, ai permessi o alle licenze.

Fatti salvi i controlli di polizia e le verifiche demandati dalle vigenti disposizioni alla Direzione della Casa Circondariale ovvero alla Direzione dell'UEPE, l'Ente si impegna a comunicare alle predette Direzioni le eventuali irregolarità delle prestazioni lavorative e di programma.

L'Ente si impegna a fornire alla Direzione della Casa Circondariale ovvero alla Direzione dell'UEPE, nonché ai loro funzionari incaricati, le informazioni richieste, utili a verificare il rispetto del programma e la regolarità dello svolgimento del lavoro a titolo volontario e gratuito in favore della collettività consentendo l'accesso e l'eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.

Nel caso di temporanea impossibilità dell'Ente a ricevere la prestazione lavorativa in date e orari specifici, l'Ente ne darà notizia anche vie brevi, al funzionario della Casa Circondariale, ovvero dell'UEPE. L'orario di lavoro verrà recuperato d'intesa tra lavoratore ed Ente.

Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare alla Casa Circondariale, ovvero all'UEPE, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Risoluzione del Protocollo

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dal presente Protocollo potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Direttore della Casa Circondariale di Reggio Calabria “Arghillà” o del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria o dell’UEPE di Reggio Calabria, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente.

Art. 8 Durata del Protocollo

Il Protocollo avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovata automaticamente di anno in anno, salva disdetta da comunicare per iscritto alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia del Protocollo è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati pubblicati sul sito web di cui all’art. 7 del decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia-Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, nonché alla Casa Circondariale ed all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella all.B al D.P.R. n. 642/1972.

Reggio Calabria, 7 giugno 2016

Il Sindaco di Reggio Calabria

Avv. Giuseppe Falcomatà _____

Il Direttore della Casa Circondariale di Reggio Calabria “Arghillà”

Dr.ssa Maria Carmela Longo _____

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria

Dott. Vincenzo Pedone _____

Il Direttore dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Reggio Calabria

Dr.ssa Angela Marcello _____